



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Gli alimenti

Autore: Edizioni Simone | 07/05/2016



*Alimenti: rapporti tra coniugi e figli, generalità, requisiti, misura, soggetti obbligati.*

Fra le obbligazioni di carattere patrimoniale che possono nascere nell'ambito della famiglia assume particolare importanza l'**obbligazione degli alimenti** (art. 433).

Fondamento di tale obbligazione è quello del **diritto all'assistenza materiale** della persona priva di mezzi e che prima veniva mantenuta dalla famiglia. Si tratta, quindi, di un preciso dovere derivante dal principio della «solidarietà familiare».

Il diritto agli alimenti è **personalissimo**: non può essere oggetto di cessione, né di compensazione (art. 447); non può essere sottoposto ad esecuzione forzata, è intrasmissibile, irrinunciabile ed imprescrittibile (art. 2934 co. 2°).

Il diritto agli alimenti va tenuto distinto dal **diritto al mantenimento**: gli alimenti sono dovuti nei limiti del necessario, mentre chi è obbligato al mantenimento deve provvedere a tutte le occorrenze di vita in proporzione delle sue sostanze e delle sue possibilità, anche se non sussiste uno stato di bisogno.

In particolare, va notato che i genitori, da un lato, sono tenuti a prestare gli alimenti ai figli di qualsiasi età, mentre, dall'altro, hanno un obbligo di mantenimento fino a quando i figli non sono posti in grado di provvedere a se stessi (TRABUCCHI).

## Presupposti e misura degli alimenti

Sono presupposti dell'obbligazione degli alimenti:

a) un rapporto di parentela, affinità, adozione, o una intervenuta donazione (non deve trattarsi di donazione obnuziale o remuneratoria);

b) lo **stato di bisogno** dell'avente diritto accompagnato dalla impossibilità di provvedere al proprio mantenimento.

Lo stato di bisogno consiste nella mancanza o nell'insufficienza delle risorse necessarie al soddisfacimento delle proprie fondamentali esigenze di vita.

L'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento va valutata con riferimento alle capacità fisiche ed intellettuali del soggetto, alla sua posizione sociale ed alle concrete possibilità ambientali di porre in essere un'attività. L'alimentando infatti non è tenuto a svolgere un lavoro non adeguato alla sua posizione sociale;

c) la **capacità economica dell'obligato**; occorre, cioè, che l'alimentante abbia la possibilità di prestare gli alimenti. Le sue capacità economiche devono perciò essere superiori a ciò che occorre per soddisfare le necessità primarie sue e della sua famiglia.

Quanto alla misura, gli alimenti devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrare (al riguardo si deve tener conto di ogni reddito dell'obligato di qualsiasi tipo esso sia). Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale (art. 438).

## **Caratteri dell'obbligazione alimentare**

Quanto ai caratteri, l'obbligazione alimentare ha delle proprie peculiari caratteristiche che si riconnettono al particolare fondamento dell'istituto. Essa infatti è un'obbligazione:

- **di durata**, in quanto dura finché esista il bisogno o per tutta la vita

dell'alimentando; variabile, muta col variare dei criteri cui è commisurata;

- **personalissima** dell'alimentando e perciò **intrasmissibile** (l'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato (art. 448): ovviamente la cessazione non riguarda gli assegni scaduti e non corriposti) ed inalienabile; non compensabile con eventuali crediti verso l'alimentando vantati dall'obbligato;

- **di valore** e non di valuta (è soggetta, infatti, a variazioni a seguito di revisione);

- **insuscettibile di pignoramento** (art. 545 c.p.c.); non retroattiva, in quanto sorge solo a partire dal momento in cui l'alimentando ne ha fatto domanda: non può, perciò, l'alimentando richiedere eventuali arretrati (in praeteritum non alitur); non esercitabile in via surrogatoria. Con sentenza 258/96, la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 156, co. 6°, nella parte in cui non prevede il sequestro, da parte del giudice, dei beni del coniuge obbligato al mantenimento.

La scelta circa il modo di somministrazione degli alimenti è rimessa all'obbligato, il quale può, o pagare un assegno periodico anticipato (art. 443), ovvero accogliere presso di sé l'alimentando e provvedere al suo sostentamento.

Alcuni Autori sostengono trattarsi di obbligazione alternativa; diversamente parte della dottrina (BIGLIAZZIGERI ed altri; GAZZONI) ritiene che si tratti di obbligazione semplice che può essere adempiuta secondo modalità diverse a scelta del debitore.

Caio, beneficiario di una donazione non remuneratoria né obnuziale, dopo aver adempiuto esattamente all'obbligo alimentare verso il donante Tizio, muore. I suoi figli non sono tenuti ad adempiere all'obbligo alimentare già ricadente sul padre; ciò in quanto, come già evidenziato ante, è obbligazione personalissima e, dunque,

intrasmissibile.

## Soggetti tenuti a prestare gli alimenti

Tenute agli alimenti sono le persone legate da vincolo di parentela, o adozione, o affinità con l'alimentando; fra le persone suddette esiste un vero e proprio ordine gerarchico, a seconda della intensità del vincolo; tale ordine è stabilito dall'art. 433. Se vi sono più aventi diritto alla prestazione alimentare, l'obbligato più vicino provvede all'intero. Qualora questi non sia in grado di adempiere, si fa ricorso agli obbligati ulteriori. Se vi sono più obbligati di pari grado, ciascuno è tenuto in base alle proprie condizioni economiche (art. 441).

La **violazione dell'obbligazione alimentare** nei confronti dei parenti più stretti (discendenti e ascendenti) e del coniuge è penalmente sanzionata dall'art. 570 c.p.

Una figura particolare di alimenti è quella che si fonda su una precedente donazione: in tale obbligazione la legge ha voluto proteggere, più che il donante, i familiari di esso, addossando il relativo obbligo non ad essi, ma al beneficiario della donazione. Da tale obbligazione è escluso chi ha ricevuto una donazione a causa di matrimonio nonché chi ha ricevuto una donazione remuneratoria.

### Giurisprudenza

L'obbligo dei **nonni** di fornire ai genitori i mezzi per mantenere la prole è assimilabile all'obbligo di corrispondere gli alimenti, disciplinato dagli art. 433-448 c.c. Il dovere dei nonni di concorrere al mantenimento sussiste dunque solo qualora i redditi e i patrimoni dei genitori non siano, nel complesso, sufficienti a far fronte alle esigenze primarie dei figli; il contributo a carico degli ascendenti, inoltre, deve essere assegnato sia in proporzione del bisogno di chi li domanda, sia delle condizioni economiche di chi deve somministrarlo (Trib. Vicenza 4-9-2009).

# L'obbligazione volontaria degli alimenti

Al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, chiunque può assumere con un contratto (cd. contratto di vitalizio alimentare) l'obbligo verso altre persone di mantenerle; un tale caso non rientra nell'ipotesi prima contemplata e valgono gli accordi stipulati dalle parti; solo in mancanza di accordi in senso diverso, l'obbligato è tenuto a somministrare gli alimenti in proporzione ai bisogni dell'alimentando ed alle proprie condizioni economiche.

L'obbligo volontario degli alimenti può derivare anche da testamento: ricorre allora, il cd. **legato alimentare**.

Perché possa parlarsi di legato alimentare, subordinato nell'an e nel quantum allo stato di bisogno del legatario (salvo diversa volontà del testatore), è necessario che esso abbia ad oggetto la sola somministrazione degli alimenti, cioè di quanto strettamente necessario alla vita del beneficiario, nel qual caso il corrispondente diritto di quest'ultimo, oltre ad essere non cedibile e non compensabile, è anche insuscettibile di rinunce o transazioni (art. 447).

Qualora, invece, il legato comprenda la più ampia ed estesa prestazione del mantenimento del beneficiario, si è al di fuori di detta ipotesi ed il diritto del legatario può formare oggetto di un accordo transattivo ed essere sostituito con quello ad una semplice prestazione periodica di danaro, in misura non variabile né in rapporto ad eventuali mutamenti delle condizioni delle parti né in rapporto all'eventuale sopravvenire di fenomeni inflazionistici o deflazionistici, e perciò assoggettata al principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone  
**MANUALE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO  
(DIRITTO CIVILE)**

*di Massimiliano Di Pirro, 2015*

**SE VUOI LEGGERE TUTTO IL TESTO  
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**